

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani

(assunto con delibera n. 53 del 17/03/2022)

TITOLO I

ART. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina l'accesso agli impieghi nel Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione alle dipendenze di questo Ente, nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.

2. Le procedure di reclutamento del personale si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e della modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, anche in quiescenza, che non siano componenti dell'organo di direzione politica del consiglio dell'Ordine, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'OMCeO sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART.2

Modalità di accesso

1. Le modalità di accesso, a tempo pieno o parziale, nei posti disponibili in Pianta Organica approvata con delibera del Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani sono le seguenti:

a. concorso pubblico per titoli ed esami;

- b. avviamento sulla base delle graduatorie degli iscritti nelle liste tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità ;
- c. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 , previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
- d. chiamata diretta nominativa per soggetti specificati al comma 2° dell'art. 36 del Decreto Legislativo 29/1993, come sostituito dall'art. 22 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 80 (Coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466) ;
- e. mobilità tra gli Enti per il personale in mobilità iscritto negli appositi elenchi.

ART. 3

Posti disponibili da mettere a concorso

1. I concorsi sono indetti con atto del Consiglio Direttivo dell' OMCeO di Trapani;
2. Si considerano posti disponibili quelli deliberati per l'avvio delle procedure di reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Non sono considerati disponibili i posti vacanti che devono essere ricoperti con chiamata numerica per la copertura di carenze di appartenenti alle categorie protette o che siano destinati ad essere ricoperti mediante la mobilità da Ente a Ente secondo le disposizioni stabilite in materia.
4. Non sono, altresì, considerati disponibili i posti occorrenti per assicurare il recupero attivo dei dipendenti che siano stati riconosciuti fisicamente o permanentemente inidonei alle mansioni proprie del posto ricoperto.

ART. 4

Requisiti generali

1. Possono accedere all'impiego presso l'Ente i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 15 marzo 1994, per i quali è comunque richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana e purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente accertata dall'Ente per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela dei portatori di handicaps di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Non possono, in ogni caso, accedere all'impiego:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

3. Per l'ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere prescritti ulteriori requisiti.

4. Per l'accesso a profili professionali di Area C posizione C/4 ex ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

TITOLO II INDIZIONE DEI CONCORSI

ART. 6 Bando di concorso

1. Il bando di concorso, approvato con la stessa deliberazione che indice la procedura di concorso, deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso, con le relative Aree e Posizione Economica ed il corrispondente trattamento economico;
- b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
- c) i documenti e i titoli da allegare eventualmente alla domanda, precisando la possibilità di produrre, con pari effetto, apposita dichiarazione sostitutiva nella quale attesti sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal Bando di concorso;
- d) le modalità di presentazione delle domande;
- e) l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove;
- f) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- g) l'indicazione delle materie oggetto delle prove;

- h) l'indicazione del contenuto della prova pratica, ove prevista;
- i) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove scritte nel caso in cui siano previste prove preselettive;
- j) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale, ove prevista;
- k) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- l) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli;
- m) l'indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza, o a preferenza a parità di punteggio, nonché il termine e le modalità per la loro presentazione;
- n) l'indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista;
- o) l'indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. In particolare nel bando dovrà esservi la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) la facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- q) ogni altra notizia ritenuta opportuna.

2. Il bando deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente ove deve rimanere esposto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Dell'indizione del concorso viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a serie Concorsi ed esami, con l'indicazione dei posti da coprire, del titolo di studio richiesto, della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Il responsabile del procedimento disporrà tempestivamente che il bando sia trasmesso in copia alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dell'Ente.

4. I bandi che prevedono la riserva di posti per gli interni devono essere portati a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione all'Albo e trasmissione ai responsabili degli uffici e alle organizzazioni sindacali interne.

5. Nel caso di formulazione di graduatoria per l'assunzione di personale a tempo determinato predetti termini sono ridotti alla metà.

ART. 7

Presentazione della domanda di ammissione ed allegati

1. Le domande di ammissione vanno redatte in carta semplice e devono essere indirizzate e presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, ovvero inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, recante sulla busta l'indicazione del mittente e la dicitura "Contiene domanda per concorso pubblico", entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione del bando. Come termine di presentazione vale, nel primo caso, il timbro dell'ufficio protocollo il quale rilascerà idonea ricevuta, mentre nel secondo caso è comprovata dal timbro

e data dell'ufficio postale accettante. La domanda potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo che il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani dovrà precisare nel Bando.

2. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

- a) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
- b) il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;
- c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso;
- e) il titolo di studio, specificando in quale data e presso quale Istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio del quale il concorrente sia in possesso; può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando quando quest'ultimo è presupposto necessario del titolo superiore e nel caso non sia richiesto uno specifico titolo di studio; per i titoli conseguiti all'estero dovrà essere precisato il provvedimento di equipollenza ;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati o decaduti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- g) il possesso dei singoli requisiti previsti dall'art. 5.

3. La domanda di dipendenti interni dell'Ente, partecipanti alla riserva dei posti prevista nel concorso pubblico, dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), ed e) la figura professionale, l'area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza.

4. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la documentazione in originale o copia autenticata richiesti nel bando di concorso, oltre che un elenco in duplice copia, in carta libera, sottoscritto dal concorrente, dei titoli e documenti presentati (un esemplare sarà restituito dall'Ufficio competente con la dichiarazione di ricevuta della documentazione presentata), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione dei titoli posseduti e dei fatti e circostanze rilevanti ai fini della partecipazione al concorso ;

5. Ogni bando di concorso recherà allegato il modello di domanda di partecipazione concorsuale conformemente al modello allegato sub "A" al presente atto. In concomitanza alla pubblicazione del bando, presso il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani, sarà disponibile l'apposito modulo di domanda ritirabile, senza alcun costo, dagli interessati.

ART. 8

Categorie riservatarie e preferenziali

1. Le riserve dei posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora a seguito della rimodulazione della pianta organica del Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani, scaturisse l'esigenza di garantire la riserva di posti a favore di particolari categorie e tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titoli a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima della riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 7% senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso. Successivamente, se possibile, anche delle riserva indicate nell'art. 5, comma 3°, punti 1) e 3) del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non possono essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto dipendente da terzi, non siano pervenute o spedite al Consiglio dell'Ordine, all'indirizzo e secondo le modalità indicate nel Bando di concorso entro il giorno stabilito dal bando stesso, come termine ultimo per la presentazione; nel caso in cui, il termine ultimo scada in giorno festivo o di chiusura degli uffici riceventi, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente lavorativo.
2. Ove la domanda di partecipazione venga formulata in forma cartacea la busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti di partecipazione al concorso debbono contenere sulla facciata ove non è scritto l'indirizzo, l'indicazione: "Contiene domanda per concorso pubblico".

ART. 10

Proroga, riapertura, revoca del concorso, rettifica del bando

1. Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il suo buon esito. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.

2. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani può revocare, prima della scadenza, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

3. Il provvedimento di rettifica del bando può essere adottato dal Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani prima dell'ammissione dei candidati, per motivi di legittimità e di merito, sempre in funzione del pubblico interesse, procedendo alla ripubblicazione del bando ed alla riapertura dei termini.

TITOLO III COMPOSIZIONE E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

ART. 11

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani ed ha, di regola, la seguente composizione:

a) Direttore o Dirigente dell' Ordine ovvero ove tale figura non sia presente, Dirigente in servizio o in quiescenza di altra Pubblica Amministrazione che per materia sia affine alle attività del posto da coprire, con il ruolo di Presidente ;

b) due tecnici esperti nella disciplina del posto messo a concorso, scelti tra i Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, docenti ed esperti esterni alle medesime. Almeno uno dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Per i concorsi di qualifica uguale o superiore all' Area B possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le competenze informatiche, eventualmente indicate nel bando.

3. Di norma nella scelta degli esperti dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri Enti Pubblici, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso; dell'esperienza acquisita nell'esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove concorsuali.

4. Non possono far parte della Commissione i Componenti l'Organo di direzione politica del Consiglio Direttivo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.

5. Non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, persone legate fra loro o con alcuno dei candidati, da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, o che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la Commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti.
6. I Componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogato.
7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso ad eccezione dei casi di morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della Commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della Commissione impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato dal Consiglio Direttivo senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dare atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvederà alla sua surroga con provvedimento motivato.
8. I componenti della Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.
9. Assiste la Commissione un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine in possesso di una qualifica funzionale superiore a quella messa a concorso scelto tra i funzionari dello stesso Consiglio Direttivo. Qualora nell'Organico dell'Ordine non figurano dipendenti in servizio in possesso di qualifica funzionale superiore al posto messo a concorso, il segretario sarà nominato tra i funzionari delle Amministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
10. Tutti i componenti la Commissione, compreso il segretario, sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per i risultati.

ART. 12

Funzionamento della Commissione

1. La prima riunione per l'insediamento della Commissione viene convocata dal Presidente entro congruo termine da quando riceve copia della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine relativa alla costituzione della Commissione, con avviso scritto indicando giorno, ora e luogo. L'ufficio personale farà pervenire alla Commissione, per quel giorno, tutti gli atti e documenti attinenti al concorso. Le successive riunioni sono convocate secondo il calendario dalla stessa fissato e con le modalità ed i termini stabiliti, dei quali si dà atto a verbale.

2. La Commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri:

- a) quando procede al suo insediamento;
- b) nella determinazione dei criteri generali e delle modalità di votazione degli esami e dei titoli;
- c) nella predisposizione dei test, temi o quesiti per ciascuna prova scritta;
- d) nell'effettuazione della prova pratica;
- e) nell'esame e nella valutazione dei titoli;
- f) nell'espletamento della prova orale;
- g) nella formazione della graduatoria di merito.

3. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. Ogni ritardo verrà giustificato collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da trasmettere al Consiglio Direttivo

4. La Commissione perviene all'espressione di un voto unico come risultato di una discussione collegiale. La Commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l'astensione, mentre il Commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi, i pareri o le ragioni del dissenso o le irregolarità nello svolgimento del concorso

5. Di tutte le operazioni di concorso e delle decisioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale il quale sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario, nonché siglato, in ogni sua facciata, dai medesimi componenti.

6. I Commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo che tale atteggiamento sia motivato, in forma scritta, da irregolarità o falsità dei fatti descritti. In tale caso la motivazione addotta deve essere integralmente trascritta nel verbale

7. In caso di morte o grave e documentato impedimento di uno dei Commissari prima della firma dell'ultimo verbale lo stesso sarà considerato valido ad ogni effetto, purché rechi la firma di tutti gli altri componenti la Commissione e del segretario.

ART. 13

Segretario della Commissione: funzioni

1. Il segretario della Commissione ha funzioni certificatrici. Redige sotto la sua responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. non partecipa con il proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della Commissione.

2. Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla Commissione.

3. In caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assumerà le funzioni il Componente più giovane d'età. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Presidente ne chiederà la sostituzione.

ART. 14

Compenso alla Commissione

1. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici nonché al segretario ed ai membri aggiunti alle commissioni esaminatrici è corrisposto il compenso previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 pubblicato sulla G.U. 10 giugno 1995 n. 134 e successive modifiche.

ART. 15

Operazioni della Commissione

1. I lavori della Commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito dal bando e si svolgono con il seguente ordine:

- a) verifica della regolarità della propria costituzione;
- b) esame istanze di riconsiderazione ed accertamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti, della inesistenza di incompatibilità;
- c) esame dei documenti concernenti: indicazione del bando, norme del presente atto, pubblicità e diffusione del bando;
- d) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove;
- e) calendario delle prove d'esame;
- f) esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;
- g) fissazione del termine presunto di chiusura del procedimento concorsuale;
- h) esame delle domande di concorso ai fini della valutazione dei titoli;
- i) giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo punteggio. Ammissione alla prova orale;
- j) svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;
- k) formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.

ART. 16

Ammissione dei candidati

1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni previste dalla legge, dal presente atto e dal bando per l'ammissione al concorso avviene a cura del Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani.
2. Il Consiglio Direttivo, con l'ausilio dell'Ufficio Amministrativo, istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine prescritto, esaminando le dichiarazioni e la documentazione presentata e la corrispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso, entro trenta giorni dallo spirare del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso.
3. Per i concorsi ai quali prende parte un numero molto elevato di concorrenti il Presidente del Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'Ufficio amministrativo, può elevare il tempo a disposizione per l'istruttoria a cinquanta giorni.
4. Ove nel corso dell'istruttoria delle domande venga accertata l'esistenza di omissioni o imperfezioni sanabili, comprese tra quelle tassativamente elencate nel successivo art. 17, il Consiglio Direttivo procederà a richiedere la regolarizzazione nel termine perentorio di dieci giorni, in conformità a quanto stabilito nell'articolo predetto.
5. Conclusa l'istruttoria delle domande di partecipazione l'Ufficio Amministrativo dell'Ente predispone gli elenchi dei candidati ammessi o esclusi dal concorso, con la motivazione dell'esclusione, e li sottopone alla decisione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. L'esclusione deve essere comunicata ai candidati interessati con lettera con avviso di ritorno, specificandone il motivo ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al Concorso.

ART. 17

Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e modalità di sanatoria

1. Sono sanabili le seguenti irregolarità od omissioni rilevate nelle domande e nei documenti di rito:
 - a) omissione od incompletezza di una o più dichiarazioni tra quelle richieste circa il possesso dei titoli previsti e dei requisiti essenziali di cui al precedente art. 7, ad eccezione di quelle relative alle generalità, data e luogo di nascita e residenza, ove non siano rilevabili implicitamente dalla documentazione allegata;
 - b) copie di documenti eventualmente, richiesti per l'ammissione non regolarmente autenticate;
 - c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, che non sia sottoscritta.
2. La sanatoria delle irregolarità di cui sopra avviene, a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni di cui al precedente art. 16, a mezzo di produzione da parte del candidato della documentazione omessa o mancante. In sostanza, sono insanabili esclusivamente le domande prive della firma in calce, quelle prive di

requisiti la cui presenza è prescritta dalla legge come obbligatoria, ovvero che non identifichino con certezza il candidato.

TITOLO IV VALUTAZIONE PROVE E TITOLI

Art. 18 Criteri generali e punteggi a disposizione della Commissione

1. La Commissione, prima di prendere visione della posizione dei candidati da ammettere al concorso deve determinare i criteri di valutazione delle prove e dei titoli e le modalità di svolgimento del concorso stesso.
2. La concreta valutazione dei titoli è collegiale ed è effettuata sulla base del punteggio previsto per le diverse categorie di titoli dal presente atto e da quant'altro ritenuto opportuno dalla Commissione stessa.
3. La Commissione esaminatrice prenderà in considerazione solo i titoli che abbiano un grado di attinenza con la posizione funzionale da coprire. Pertanto valuterà solo i titoli professionalmente conferenti, escludendo quelli superiori ed inferiori, rispettivamente, assorbenti o assorbiti. Per i concorsi fino all'Area B , saranno privilegiati i titoli legati alla professionalità acquisita, desumibile principalmente dall'esperienza lavorativa affine oltre che dai titoli di studio e formazione coerenti con l'attività lavorativa da svolgere, purché acquisiti al termine di un corso e dopo il superamento di una prova di esame. I titoli di servizio e culturali valutabili debbono essere indicati nel bando almeno per grandi categorie e sempre ché siano attinenti alle mansioni da svolgere.
4. Il punteggio globale attribuito dalla Commissione ai titoli deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a terminarlo.
5. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della Commissione.
6. Il punteggio complessivo è determinato sommando i punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame e dei titoli; nei concorsi e nelle prove selettive ogni Commissario dispone dell'intero punteggio assegnato dal presente atto a ogni prova.
7. Il punteggio attribuito alle prove di ciascun candidato è determinato collegialmente.
8. Sia nei concorsi che nelle prove selettive la Commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli.
9. Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di almeno ventuno trentesimi per ciascuna prova.
10. La valutazione di merito delle prove giudicate superate è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità e quello massimo attribuibile per ciascuna prova (30/30).

ART. 19

Modalità di utilizzo del punteggio riservato ai titoli

1. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti deve aver luogo dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati e deve essere resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali, mediante affissione nell'Albo dell'Ordine.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli, questi sono suddivisi in tre distinte categorie:

- Titoli di servizio = punteggio massimo attribuibile 6.0

- Titoli di studio superiori = punteggio massimo attribuibile 4.0

3. titoli vari (solo in via subordinata) = punteggio massimo attribuibile 1.0

Totale punteggio riservato ai titoli vari 10

4. Tutti i titoli presentati dal candidato devono essere considerati dalla Commissione, la quale dovrà sempre motivare l'eventuale esclusione di alcuno di essi.

5. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati, maturati e conseguiti entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

ART. 20

Criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di servizio

1. La Commissione, per la valutazione dei titoli di servizio, dispone di sei (6) punti.

2. E' valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, nonché il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni con incarichi professionali o di collaborazione, purché il servizio prestato sia comunque riconducibile a quello da svolgere presso l'OMCeO di Trapani.

3. La valutazione del servizio prestato, come definito nel precedente comma, viene considerato in ragione di punti uno (1) per ogni anno di servizio a seconda che sia stato svolto nelle sottoelencate categorie conseguentemente ponderato:

a) servizio prestato nella area di attività, nella medesima qualifica funzionale del posto messo a concorso o in qualifica superiore: punti uno (1) per ogni anno di servizio;

b) servizio prestato nella stessa area di attività, nella qualifica funzionale immediatamente inferiore: punti zero virgola nove (0,9) per ogni anno di servizio;

c) servizio prestato nella stessa area di attività, nella qualifica funzionale ulteriormente inferiore: punti zero virgola sette (0,7) per ogni anno di servizio;

d) ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato nelle Forze Armate

e nell'Arma di Carabinieri, è valutato in relazione alla qualifica del posto messo a concorso equiparando all' Area A il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice, all'Area B il servizio prestato in qualità di sottoufficiale, all' Area C il servizio prestato in qualità di ufficiale. La valutazione verrà effettuata solo nel caso in cui il candidato versi nella condizione di pendenza di rapporto di lavoro.

4. Nel caso di servizi contemporanei, la Commissione valuterà quelli più favorevoli al candidato; il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale.

5. Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando ovvero di rilascio del certificato, se anteriore alla data predetta.

6. I punteggi sono attribuiti in dodicesimi, per le frazioni di anno considerato di trecentosessanta giorni determinate dalla sommatoria dei vari periodi distinti per ciascuna delle categorie sopra individuate, ragguagliando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni.

ART. 21

Valutazione titoli di studio

1. Per la valutazione dei titoli di studio la Commissione dispone di quattro punti.

- Laurea triennale in discipline giuridico economiche - punti 2
- Laurea magistrale in discipline giuridico economiche - punti 3
- possesso di eventuali diplomi di specializzazione o abilitazioni a professioni ordinistiche attinenti il profilo professionale messo a concorso punti 1.

ART. 22

Valutazione titoli vari

1. La valutazione dei titoli vari è tassativamente sussidiaria ed interviene solo allorché la valutazione dei titoli culturali unitamente a quelli di servizio non abbia già permesso l'attribuzione del punteggio massimo di 10/10 stabilito dalle norme vigenti. Riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.

2. Più precisamente: a) pubblicazioni; b) incarichi professionali; c) libere professioni; d) corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione.

3. Per la valutazione dei titoli vari la Commissione dispone di 1 (uno) punti.

4. Non sono valutabili nella presente categoria, le idoneità ai concorsi.

5. La valutazione dei corsi si devono considerare esclusivamente gli attestati di profitto escludendo a quelli di mera frequenza.

6. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione, con valutazione discrezionale e secondo equità,

tenendo conto della validità ed importanza del titolo per il profilo professionale di che trattasi.

ART. 23

Valutazione del curriculum

1. La Commissione valuta collegialmente il curriculum professionale, presentato nel formato europeo e recante la sottoscrizione del candidato attribuendo un punteggio massimo di zero virgola cinque (0.5) punti su un totale massimo di punti 1 attribuibile per titoli vari .
2. La valutazione viene effettuata sugli eventi che non siano stati considerati, o lo siano stati solo parzialmente, nelle altre categorie di titoli e si estrinseca mediante l'attribuzione del relativo punteggio.
3. Nel caso di insignificanza del curriculum professionale, la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.
4. La valutazione del curriculum è ammessa esclusivamente per l'accesso alle qualifiche della ex carriera direttiva e purché il candidato non abbia già riportato la valutazione massima consentita di 10/10.

TITOLO V MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

ART. 24 Diario delle prove

1. Le prove d'esame saranno svolte in base al calendario previsto dalla Commissione e pubblicato nell'Albo del Consiglio Direttivo. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime con lettera raccomandata o PEC. Tale comunicazione può essere sostituita con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami nel caso in cui i partecipanti siano in numero superiore alle 50 unità.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno o a mezzo PEC, almeno venti giorni prima del giorno in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove devono essere svolte entro un termine di tempo stabilito, di volta in volta, dalla Commissione esaminatrice in relazione alla difficoltà delle prove stesse.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

ART. 25

Prove preselettive

1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore alle 50 unità se il posto messo a concorso è 1 (uno) o 100 unità in caso di almeno n.2 posti (due) , il bando di concorso può prevedere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dal Consiglio Direttivo il quale può prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. All'Albo del Consiglio e nel sito Internet dello stesso dovrà essere pubblicato apposito avviso.
2. I candidati devono essere avvisati del luogo e della data della preselezione con comunicazione nella casella di posta elettronica certificata indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
3. L'ammissione alle prove scritte è subordinata al conseguimento di almeno 21/30 o votazione equipollente nella preselezione. La votazione conseguita nelle prove preselettive non sarà cumulata al punteggio complessivo.

ART. 26

Prova scritta

1. La Commissione, in relazione alle indicazioni contenute nel bando di concorso, può fare svolgere la prova scritta attraverso:
 - a) svolgimento di un tema;
 - b) quesiti a risposta aperta.

ART. 27

Modalità di svolgimento delle prove scritte

1. Il giorno stesso della prova scritta, la Commissione esaminatrice formula una terna di temi oppure una terna di quesiti a risposta aperta per ciascuna prova; i testi vengono numerati e racchiusi in distinte buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.

2. I Commissari debbono evitare di uscire dalla sala in cui sono decisi i contenuti delle prove, sino alla dettatura di quella prescelta.

3. Espletate le formalità preliminari, il Presidente invita un candidato a presentarsi per scegliere una delle tre buste, previa constatazione della loro integrità. Legge quindi ad alta voce il testo della prova contenuto nella busta prescelta, poi i testi contenuti nelle altre. Da tale momento eventuali candidati ritardatari non possono più essere ammessi alla prova. Si procede poi alla dettatura del testo prescelto, che i candidati devono riportare senza intestazione alcuna su uno dei fogli consegnati dalla Commissione.

4. Infine il Presidente dichiara iniziata la prova, indicando con precisione l'ora finale della stessa.

ART. 28

Norme comuni alle prove scritte

1. Prima dell'inizio di ciascuna prova il Presidente della Commissione, coadiuvato dai membri, procede all'appello nominale dei concorrenti ed al loro riconoscimento mediante esibizione di un documento di identità personale, ritenuto idoneo dalla Commissione esaminatrice. la Commissione può delegare tale operazione ai dipendenti dell'Ente. In ogni caso dovrà essere raccolta la firma di presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio controfirmato da quanti hanno partecipato all'operazione.

2. Non sono ammessi alla prova scritta i candidati che si presentino successivamente all'apertura delle buste contenenti le prove di esame.

3. Ai candidati, che saranno collocati in modo da non poter comunicare tra loro, sono consegnate due buste di uguale colore di differente grandezza. Nella busta più piccola è contenuto un cartoncino bianco.

4. I candidati vengono poi informati sui seguenti punti:

a) durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro o di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione e del Comitato di vigilanza ove previsto;

b) i lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in sedi diverse, da un componente del comitato di vigilanza;

c) l'elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non debbono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento e sugli stessi non deve essere apposto il nome ed altri segni di individuazione;

d) i concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sono esclusi dal concorso, anche in sede di valutazione delle prove. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati

abbiano copiate tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. Allo scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni succitate, almeno due Commissari devono trovarsi nella sala degli esami.

ART. 29

Prova scritta: adempimento dei concorrenti e della Commissione al termine della prova scritta

1. Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato l'incognito.

ART. 30

Prova pratica: modalità di svolgimento e valutazione

1. La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o di un'opera, nella stesura di un progetto tecnico, nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla Commissione esaminatrice e nello svolgimento di determinate operazioni.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della stessa, che deve essere la medesima per tutti i candidati.

3. La Commissione, anche per la prova pratica, ove possibile propone un numero non inferiore a tre prove. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per la prova scritta.

4. Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati possano disporre, in uguale misura, di identici materiali, macchine o attrezzi dello stesso tipo, di uguale spazio operativo, e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.

5. Nelle prove pratiche di particolare contenuto professionale, il tempo impiegato dal candidato, per realizzare il manufatto o portare a termine la prova, può essere valutato dalla Commissione e pertanto, in tal caso, deve essere registrato.

6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente con le caratteristiche della prova, l'anonimato delle produzioni, mediante espedienti che potranno riprodurre quelli prescritti per le prove scritte o altri accorgimenti dovranno essere preventivamente determinati dalla Commissione al momento della individuazione della prova.

7. Quando la prova pratica consiste nella predisposizione di manufatti, dopo la valutazione della Commissione, non vi è l'obbligo della loro conservazione.

8. Per la valutazione delle prove pratiche, la Commissione procede all'esame quantitativo e qualitativo degli elaborati o dei manufatti prodotti, tenendo conto delle caratteristiche e degli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di

formulazione della prova. Potranno, altresì, essere considerati il tempo impiegato e/o i criteri tecnici seguiti.

ART. 31 Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di idoneità alle prove precedenti. Sono ammessi alla prova orale successiva i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno ventuno/trentesimi o equivalente.
2. Tale idoneità viene comunicata agli interessati tramite affissione all'Albo dell'OMCeO Consiglio, ivi indicando anche la votazione riportata nelle prove scritte. Analogo avviso deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'OMCeO.
3. Ove non già stabilito nel diario delle prove, l'avviso per la presentazione alla prova orale va notificato agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico onde garantire la massima partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato allorché si ricada nelle fasi procedurali della "predeterminazione dei quesiti" e "della valutazione della prova orale" per ogni singolo candidato.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, la Commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre agli stessi sulle materie di esame. I quesiti devono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano ad ogni concorrente un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Non è ammessa la domanda improvvisata da parte di alcuno dei componenti la Commissione, salvo che per sviluppare le domande predisposte e per ottenere chiarimenti o precisazioni, nel corso dell'espressione del candidato.
6. I candidati vengono ammessi alla prova orale, previa esibizione di un documento di riconoscimento, secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi; il candidato che non si presenti alla prova, entro il termine della seduta, viene dichiarato rinunciatario. La Commissione può autorizzare il rinvio della prova orale richiesto dal candidato per gravi e documentati motivi.
7. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la prova medesima; la prova orale si ritiene superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno ventuno trentesimi. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco, firmato da tutti i componenti della Commissione, viene affisso nella sede degli esami, dandone atto nel verbale del concorso.

8. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Sede dell'OMCeO, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i titoli di riserva, se previsto nel Bando di concorso, preferenze e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

TITOLO VI OPERAZIONI FINALI

ART. 32

Formazione della graduatoria di merito

1. La Commissione, al termine delle prove d'esame, forma la graduatoria di merito dei candidati idonei.
2. Nella formazione della graduatoria, salve le precedenze di cui alle vigenti norme, la Commissione deve tenere conto dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo.

ART. 33

Applicazione delle preferenze e delle precedenze

1. La riserva dei posti a favore di appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e da altre disposizioni di legge a favore di particolari categorie di cittadini, qualora ne ricorrano i presupposti, è applicata dall'Ente all'atto dell'approvazione delle operazioni concorsuali ed opera in assoluto, nel senso che il soggetto che ne gode, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'ordine ottenuto nella graduatoria degli idonei, limitatamente ai concorsi relativi ai posti dell' Area B e superiori, sempreché sussistano le condizioni di legge.
2. Salve le precedenze di cui alle vigenti norme, nella formazione della graduatoria devono essere applicate le norme sulle preferenze. A parità di merito, i titoli di preferenza sono quelli elencati nel comma 4° dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato all'art. 5 comma 2° del D.P.R. 693/1996.
3. A parità di merito e di titoli di preferenza la scelta è determinata da quanto stabilito dal comma 5° dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dalla legge 127/1997 e dall'art. 2 comma 9°, della legge 16 giugno 1998,

ART. 34

Approvazione della graduatoria di merito

1. Per la determinazione dei vincitori, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli idonei, si procederà come segue:

- a) concorrenti dipendenti dell'Ente, aventi diritto per effetto della riserva spettante al personale interno;
- b) i posti che non siano coperti per mancanza, nella graduatoria degli idonei, di un numero di concorrenti interni tale da consentire interamente l'assegnazione agli stessi, si aggiungono ai posti disponibili per i concorrenti esterni;
- c) concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza nella nomina, per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile. Il riconoscimento di tale diritto di precedenza ha luogo sempre che, presso l'Ente, non risulti già coperto il limite percentuale stabilito dalla legge per la categoria di appartenenza del concorrente ed in ogni caso per il numero di posti scoperti rispetto al limite predetto, che non può comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso;
- d) concorrenti da nominare nei posti disponibili che residuano dopo l'applicazione della riserva di cui alla lettera a) e delle precedenza di cui alla lettera b), sia interni che esterni, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

2. La graduatoria di merito, unitamente agli atti del concorso, è approvata con atto del Consiglio Direttivo ed è immediatamente efficace. Essa viene pubblicata all'Albo del Consiglio Direttivo e sul sito internet dell'OMCeO; di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie Concorsi.

3. Le graduatorie dei concorsi hanno efficacia per trentasei mesi dalla pubblicazione nell'Albo del Consiglio Direttivo e l'ente ha facoltà di avvalersene per la copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito e che si dovessero rendere disponibili qualora il vincitore del concorso rinunci o decada dalla carica, ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa.

ART. 35

Assunzione in servizio

1. L'Ente, prima di procedere all'assunzione, con la lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, ovvero mediante comunicazione nella casella di posta elettronica certificata segnalata dal concorrente, invita il vincitore a far pervenire alla sede del Consiglio Direttivo, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento di tale invito oppure se già assunto in servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento a pena di risoluzione del contratto, la documentazione necessaria per l'assunzione. Conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici non economici, può essere concessa per casi particolari una proroga di sessanta giorni per la presentazione della documentazione.

2. Nello stesso termine di cui al 1° comma, il vincitore del concorso, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate all'art. 53 del D. Lgs. N.165 del 2001 e s.m.i. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Scaduto inutilmente il suddetto termine, l'Ente comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

3. L'Ente ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo il vincitore del concorso. Resta salva l'applicazione delle particolari disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi o assimilati ai primi, ai fini dell'assunzione ad impieghi pubblici. La visita di controllo sarà effettuata a mezzo del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto.

4. Se l'accertamento è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza. In ogni caso, l'accertamento sanitario deve essere, a richiesta dell'interessato o del proprio medico di fiducia, congruamente documentato da parte del Servizio Sanitario.

5. Ove il Consiglio Direttivo non ritenga di accertare direttamente la idoneità fisica del vincitore, potrà richiedere al medesimo un certificato rilasciato dai competenti organi Sanitari comprovante la condizione di idoneità al posto.

6. Tutta la documentazione di cui sopra non è richiesta qualora il concorrente sia già dipendente di ruolo dell'Ente.

7. Con lettera di richiesta dei documenti o con altra successiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata con avviso di ritorno, ovvero con posta certificata (PEC) viene notificata al vincitore la data nella quale verrà stipulato il contratto individuale di lavoro.

8. La data di inizio del rapporto di lavoro è indicata nel contratto di lavoro stesso e decorre dal giorno in cui il dipendente assume effettivo e regolare servizio; le promozioni, invece, hanno effetto dalla data stabilita nella relativa deliberazione.

ART. 36

Chiamata numerica di appartenenti a categorie protette

1. Tale forma di assunzione riguarda esclusivamente i posti dell'ex carriera esecutiva, salariale ed operaia, ora compresi nell'Area A

2. Gli appartenenti alle categorie protette, segnalati dal Servizio Lavoro competente, saranno sottoposti ad una selezione, tendente ad accertare la loro idoneità allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire, sulla base degli indici di riscontro prefissati dal Consiglio Direttivo e comunicati al concorrente nella lettera di convocazione. Tale selezione sarà svolta da una Commissione costituita come previsto dal precedente art. 11.

3. Per aspirare alle nomine oggetto del presente articolo, gli interessati devono dimostrare, mediante idonea documentazione, il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, nonché di quelli richiesti per l'accesso al pubblico impiego e per l'espletamento della mansione specifica. I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di avviamento dei lavori. Per l'idoneità fisica si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del presente atto.

ART. 38

Assunzione mediante avviamento degli iscritti nella lista di collocamento

1. L'accesso ai posti per i quali è richiesto solo il possesso del titolo di studio della scuola obbligatoria e, a richiesta dell'Ente, eventuali attestati di qualifica per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica effettuata tra gli iscritti nelle liste dei disoccupati tenute dai CCPI della Provincia secondo quanto stabilito per la Regione Sicilia dal D.A. n. 46/04 Gab – 25/03/2004.

2. Poiché vige il sistema della dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ammissione, secondo il quale il lavoratore aspirante all'avviamento deve dichiarare nella domanda d'iscrizione, il possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione, è fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo, una volta avvenuta l'assunzione, di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti.

3. Il Consiglio Direttivo inoltra al competente CPI del Capoluogo la richiesta di avviamento a selezione di un numero pari al doppio dei posti da coprire. Il CPI entro un congruo termine, provvede ad avviare a selezione i lavoratori aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa secondo l'ordine di graduatoria all'uopo predisposta dal medesimo Ufficio, nel rispetto della normativa di riferimento.

4. In particolare, il Consiglio Direttivo specificherà nella richiesta l'area professionale, il profilo professionale e le principali mansioni da svolgere secondo la vigente classificazione del personale nel comparto Enti pubblici non economici. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2°, del D.P.C.M. 27 dicembre 1998, il Consiglio Direttivo deve individuare la qualifica di assunzione riconducendola ad una delle qualifiche contenute nel prontuario codici della raccolta dei modelli per le procedure dei servizi dell'impiego, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'allegato I A che riporta in ordine alfabetico le qualifiche professionali.

ART. 39

Prova di idoneità

1. Una volta avvenuto l'avviamento, i lavoratori sono sottoposti ad una prova di idoneità che consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in

sperimentazioni lavoristiche tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale.

2. Non si dà luogo alla formazione di una graduatoria visto che l'ordine di avviamento è quello risultante dalla graduatoria stilata dal CPI in base ai punteggi.

3. Nel caso in cui i lavoratori convocati non si presentano o non superano la prova, si procede alla convocazione di coloro che seguono nell'ordine della graduatoria di avviamento fino alla copertura di tutti i posti.

ART. 40

Avviso di selezione pubblica

1. Le operazioni per la prova sono pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito bando di selezione pubblicato nell'albo dell'OMCeO nonché nel sito istituzionale.

2. Dette operazioni di selezione, che si svolgeranno presso la sede del Consiglio Direttivo entro il decimo giorno successivo all'avviamento a selezione, mediante comunicazione telegrafica ai lavoratori interessati, ovvero convocati a mezzo PEC, dovranno essere effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico, previa consegna del bando ai candidati almeno un giorno prima della prova.

3. Per essere ammesso a sostenere la suddetta provativa il candidato dovrà essere munito di idoneo documento di riconoscimento.

ART. 41

Stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

1. L'Ente provvederà a stipulare con il lavoratore utilmente selezionato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CCNL del comparto enti pubblici non economici anche per quanto concerne le cause risolutive del contratto di lavoro. Il lavoratore sarà assunto in servizio con decorrenza immediata nel rispettivo profilo professionale, con il relativo trattamento economico iniziale spettante in base alle norme contrattuali di categoria vigenti.

2. Quanto alla documentazione richiesta si fa rinvio all'art. 34 del presente atto.

3. Circa la nomina della Commissione selettiva si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 11 del presente atto in quanto applicabili.

ART. 42

Copertura posti part time

1. Per la copertura dei posti part time si applicano le norme di accesso previste dal presente atto per i posti a tempo pieno.

2. Le assunzioni a tempo ridotto non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro ai dipendenti a tempo parziale del medesimo profilo professionale, con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

ART. 43

Norme di salvaguardia e rinvio

1. Per quanto non espressamente ivi disciplinato si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modiche ed integrazioni.

Allegato A)

Schema da seguire nella compilazione della domanda

- scrivere a macchina o a carattere stampatello -

Alla Segreteria dell'OMCeO

.....

.....

Il/La sottoscritto/a

sig.....

.....

nato/a..... provincia

il.....residente

in.....provincia.....

Via/Piazza.....n°

.....cap.....

telefono.....(numero telefonico
fisso o cell.)

cod.

fiscale.....

e-mail

.....
.....

CHIEDE:

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. unità di personale di area – posizione economica – a tempo indeterminato/determinato a tempo pieno / n. ore) - profilo professionale - da collocare presso la Segreteria dell'OMCeO di Trapani a supporto dell'attività Amministrativo contabile dell'Ente.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1. è in possesso del seguente titolo di studio di durata quinquennale:

.....
..... conseguito

presso.....

.....
Via/Piazza..... n° cap.....

il.....;

2. è idoneo/a al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale concorre;

3. è in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, punto 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

4. gode dei diritti politici ed è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

....., ovvero non è iscritto/a per i
seguenti motivi (indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione)

.....
.....
.....;

5. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso; (in caso contrario indicare la condanna riportata, la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se siano stati concessi amnistia, o condono, od indulto, o perdono giudiziale, etc) precisando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento penale pendente o del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa

.....
.....
.....
.....
.....;

6. non è stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

7. non è stato/a destituito/a dall'impiego presso un pubblico Ente, né dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8. possiede i seguenti titoli valutabili:

.....
.....
.....
.....
.....;

9. possiede i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza ed alla preferenza in caso di parità nella graduatoria di merito (v. art. 5 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni):

.....
.....
.....;

10. vuol ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla propria residenza) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

.....
.....;

11. acconsente al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale;
12. dichiara di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato della Comunità Europea;
13. dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al concorso.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo di domanda ha valore:

☐ di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a in conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega:

- una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità e copia della ricevuta di versamento di € sul c/c bancario intestato al Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trapani i presso la Banca IBAN

Tali dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle responsabilità penali cui il/la sottoscritto/a può andare incontro in caso di dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data_____

Firma_____